

**DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2024**  
**253/2024/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL PER L'ANNO 2025, DEI FATTORI DI COPERTURA DEI RICAVI RELATIVI ALL'ANNO 2023, E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 196/2023/R/GAS (RTRG 6PRT)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1300<sup>a</sup> riunione del 25 giugno 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER), rifusione del regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 474/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTRG 5PR GNL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 268/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 268/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 278/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 278/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2022, 356/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 28/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 28/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2023, 55/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2023, 85/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A (RTTG 6PRT, 2024-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2023, 279/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 279/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2023, 288/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: criteri applicativi ROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 16/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 16/2024/R/GAS);
- il parere dell’Autorità 19 marzo 2024, 88/2024/I/GAS (di seguito: parere 88/2024/I/GAS);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 febbraio 2024, 56/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 56/2024/R/GAS);
- la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) del 28 febbraio 2024 (prot. Autorità A/15497 di pari data; di seguito: comunicazione del 28 febbraio 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 474/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il quinto periodo di regolazione (RTRG 5PR GNL), in vigore dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027);
- con la deliberazione 278/2022/R/GAS sono state approvate, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all’anno 2023;
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 196/2023/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (RTRG 6PR GNL), in vigore dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027; con tale deliberazione l’Autorità ha disposto il posticipo, al periodo di regolazione successivo, delle valutazioni relative all’applicazione dell’approccio ROSS al servizio di rigassificazione del Gnl, prospettando un eventuale allineamento ai criteri ROSS in materia di determinazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi e del tasso di variazione medio annuo dell’inflazione, da adottarsi in esito alla definizione dei criteri applicativi ROSS per il servizio di trasporto gas;
- con la deliberazione 279/2023/R/GAS sono state approvate, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e FSRU Italia S.p.A. con riferimento al terminale di Piombino, le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all’anno 2024, e rideterminati – rispetto a quelli approvati con deliberazione 278/2022/R/GAS – i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro-forma* relativi all’anno 2023, sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell’anno 2022; con la medesima deliberazione è stata inoltre approvata la proposta tariffaria relativa all’anno 2023, primo anno di esercizio del terminale di Piombino, presentata da FSRU Italia S.p.A.;
- con la deliberazione 288/2023/R/GAS, recante disposizioni per la definizione dei prezzi di riserva per il conferimento di capacità di rigassificazione, l’Autorità ha previsto, tra l’altro, che i corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione negoziati nelle procedure di conferimento di prodotti di durata annuale o superiore includano i costi di capacità di trasporto, valutati sulla base dei

corrispettivi vigenti al momento del conferimento, e che le imprese di rigassificazione regolino, a valere sul “Conto oneri impianti di rigassificazione” di cui alla RTRG, le differenze fra i corrispettivi di capacità di trasporto effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite e considerati nell’ambito dei corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione, rivalutati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari (cfr. punti 2 e 4);

- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, riguardanti anche le modalità di determinazione (*ex ante* e *ex post*) dei tassi di variazione dell’inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la deliberazione 556/2023/R/COM, l’Autorità ha verificato l’attivazione del meccanismo di *trigger* per l’anno 2024, ed ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando un WACC pari a 6,7% per il servizio di rigassificazione del Gnl, in luogo del 6,1% in vigore nel 2023 e considerato transitoriamente ai fini della determinazione delle tariffe di rigassificazione del 2024;
- con il parere 88/2024/I/GAS, l’Autorità ha espresso parere favorevole allo schema di decreto – trasmesso dal MEF con comunicazione del 28 febbraio 2024 – recante i criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo di cui all’articolo 5 del decreto-legge 50/22, destinato a coprire la quota dei ricavi delle nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione – che ai sensi del medesimo decreto-legge costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti –, eccedente quella garantita dai criteri di regolazione tariffaria; il decreto non risulta ancora adottato.

**CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALL’ALLINEAMENTO AI CRITERI ROSS:**

- con il documento per la consultazione 56/2024/R/GAS l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in materia di:
  - a) criteri di determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e dell’inflazione per il servizio di rigassificazione del Gnl in coerenza con i criteri applicativi ROSS;
  - b) modalità di trattamento degli aggiornamenti del tasso di remunerazione del capitale investito che, ai sensi del TIWACC 2022-2027, avvengono successivamente alla determinazione dei ricavi di riferimento e delle tariffe di uno specifico anno;
- in un’ottica di semplicità amministrativa, l’Autorità ha manifestato l’orientamento di rideterminare i ricavi di riferimento di uno specifico anno nell’ambito del procedimento tariffario del servizio di rigassificazione del Gnl successivo, considerando sia l’aggiornamento del WACC, sia i tassi di variazione del deflatore e dell’inflazione ricalcolati in coerenza con i criteri applicativi ROSS (ad eccezione del tasso di inflazione dell’anno di riferimento, che rimarrebbe stimato non disponendo di dati a consuntivo in corso d’anno); oltre ai ricavi di riferimento, l’Autorità ha prospettato anche la rideterminazione dei corrispettivi tariffari, prevedendone

l'applicazione (in caso di capacità conferite a tariffa regolata) a decorrere dall'inizio dell'anno di riferimento, al fine di riflettere quanto più possibile i costi sottostanti il servizio, e prevedendo la relativa fatturazione (a conguaglio) da inizio anno;

- dalle risposte al documento per la consultazione 56/2024/R/GAS è emersa una generale condivisione rispetto all'opportunità di rideterminare in corso d'anno i ricavi di riferimento dei gestori considerando sia il WACC sia le partite inflattive in coerenza con i criteri applicativi ROSS, anche al fine di mantenere la regolazione del servizio di rigassificazione quanto più possibile allineata a quella del servizio di trasporto (solo un rispondente ha manifestato contrarietà all'allineamento delle partite inflattive ai criteri ROSS, ritenendone preferibile la gestione nel periodo di regolazione successivo); tuttavia, la maggior parte dei rispondenti ha manifestato contrarietà rispetto alla rideterminazione di corrispettivi tariffari in corso d'anno con effetti retroattivi, ritenendo preferibile che le eventuali rideterminazioni dei livelli tariffari abbiano effetti *pro futuro*, al fine di non pregiudicare la certezza regolatoria ai fini della gestione dei contratti commerciali degli utenti del servizio di rigassificazione e ottimizzazione del portafoglio clienti;
- i corrispettivi tariffari del servizio di rigassificazione sono applicati esclusivamente in relazione alle capacità di rigassificazione conferite su base pluriennale nell'ambito della procedura approvata con deliberazione 28/2023/R/GAS e per le quali gli utenti hanno optato, ai sensi della deliberazione 85/2023/R/GAS, per la tariffa regolata (in luogo del corrispettivo fisso), nonostante la correlata maggiore incertezza;
- i corrispettivi tariffari del servizio di rigassificazione del Gnl, ove applicati, sono definiti in modo tale da riflettere i costi propri del servizio, inclusi quelli derivanti da revisioni del WACC o dei parametri inflattivi non intercettati *ex ante* in sede di approvazione dei corrispettivi; in caso contrario, infatti, i maggiori o minori costi sarebbero scaricati sulla generalità dei clienti finali.

#### **CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLE PROPOSTE TARIFFARIE:**

- ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno  $t+1$ , e trasmettono altresì i ricavi di riferimento dell'anno  $t$  rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno  $t-1$ ; contestualmente alla proposta tariffaria, le imprese di rigassificazione presentano, ai sensi dell'articolo 30 della RTRG 6PR GNL, informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmate per i 4 anni successivi;
- con riferimento ai nuovi terminali di rigassificazione, l'articolo 15 della RTRG 6PR GNL prevede che ai fini del riconoscimento tariffario dei costi di investimento sostenuti, i promotori siano tenuti a sottoporre alla valutazione dell'Autorità un'analisi costi-benefici dell'investimento, sviluppata in coerenza con i criteri generali delle metodologie applicate a livello europeo e nazionale e tenendo conto delle linee guida definite dall'Autorità per la valutazione degli interventi di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale; e che, qualora da tale analisi risulti un valore atteso dei benefici inferiore ai costi, l'Autorità ammetta al riconoscimento tariffario gli

- investimenti nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta;
- l'articolo 15 della RTRG 6PR GNL prevede inoltre che, fini del calcolo dei ricavi di riferimento nei primi anni di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione:
    - a) le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economico-tecnici dell'anno  $t$  sono calcolate sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in esercizio presenti nel bilancio dell'esercizio dell'anno di presentazione della proposta tariffaria  $t-1$  (comma 3);
    - b) la quota di ricavo annuo a copertura dei costi operativi (comma 4):
      - i) sia proposta dalle imprese includendo un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, e sottoposta a verifica dell'Autorità;
      - ii) sia rideterminata a consuntivo, ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi, pari al costo operativo riconosciuto, come stimato dalla società, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto;
    - c) la durata convenzionale del cespite impianti *offshore* galleggianti possa essere ridotta nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile tramite un'apposita certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente; in ogni caso la vita utile del cespite non può essere inferiore a 20 anni (comma 5);
  - con comunicazione del 2 aprile 2024 (prot. P/24549), di trasmissione della modulistica prevista dalla RTRG 6PR GNL per la presentazione della proposta tariffaria, gli Uffici hanno richiesto alle imprese di presentare una proposta tariffaria 2025 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024 considerando, oltre ai dati patrimoniali di consuntivo:
    - a) il valore del WACC aggiornato con la deliberazione 556/2023/R/COM;
    - b) i tassi di variazione del deflatore e dell'inflazione determinati in coerenza con i criteri ROSS per le determinazioni dei tassi *ex ante*, sulla base dei dati a consuntivo o delle stime più aggiornate a disposizione;
  - la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2024 (prot. Autorità A/31317 del 2 maggio 2024), come integrata con comunicazione dell'11 giugno 2024 (prot. Autorità A/41885 del 12 giugno 2024) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici inviata il 29 maggio 2024 (prot. Autorità P/38813), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2025 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024; e che nell'ambito della proposta tariffaria e delle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati, la società GNL Italia S.p.A. ha, in particolare, trasmesso un programma di investimenti per il periodo 2024-2028 che prevede un significativo aumento della spesa programmata per interventi di ammodernamento (*rejuvenation*) e potenziamento del terminale di Panigaglia; nell'ambito della comunicazione di risultanze istruttorie del 29 maggio 2024, gli Uffici hanno avviato specifici approfondimenti in merito a tali investimenti, anche al fine di verificare i requisiti di

efficienza ed economicità degli investimenti di cui al comma 4.1 della RTRG 6PR GNL, propedeutici ai futuri riconoscimenti tariffari;

- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione del 30 aprile 2024 (prot. Autorità A/31277 del 2 maggio 2024), come integrata con comunicazione del 10 giugno 2024 (prot. Autorità A/41403 del 10 giugno 2024) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici inviata il 29 maggio 2024 (prot. Autorità P/38809), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2025 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2024 (prot. Autorità A/31205 del 2 maggio 2024), come integrata con comunicazione del 11 giugno 2024 (prot. Autorità A/42089 del 12 giugno 2024) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici inviata il 29 maggio 2024 (prot. Autorità P/38815), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2025 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024; e che nell'ambito della proposta tariffaria e delle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati la società, in particolare, ha presentato investimenti in corso di realizzazione nel 2024, inerenti alle attività di manutenzione straordinaria del terminale FSRU, finalizzati a garantire l'operatività dell'impianto ripristinando il cuscinetto del sistema di ancoraggio, e all'estensione della vita utile del terminale fino al 2043/2044 (evitando in tal modo il futuro disancoraggio e ritrasferimento della FSRU in cantiere grazie all'esecuzione contestuale dei lavori);
- la società FSRU Italia S.p.A. - Piombino, con comunicazione del 30 aprile 2024 (prot. Autorità A/31318 del 2 maggio 2024), come integrata con comunicazione del 13 giugno 2024 (prot. Autorità A/42442 del 14 giugno 2024) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici inviata il 29 maggio 2024 (prot. Autorità P/38810), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2025 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024, e che nell'ambito della proposta tariffaria e delle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati la società ha, in particolare:
  - a) rideterminato la voce di ricavo a copertura dei costi operativi applicando le disposizioni di cui al comma 15.4, lettera c), della RTRG 6PR GNL in materia di *sharing* delle efficienze;
  - b) trasmesso un programma quinquennale di investimenti che presenta rilevanti interventi per la rilocalizzazione del terminale presso Vado Ligure; al riguardo, nell'ambito della comunicazione di risultanze istruttorie del 29 maggio 2024, gli Uffici hanno avviato specifici approfondimenti sullo stato del processo autorizzativo e sui costi per la rilocalizzazione del terminale e sui rischi associati alla rilocalizzazione;
- la società FSRU Italia S.p.A. - Ravenna, con comunicazione del 30 aprile 2024 (prot. Autorità A/31319 del 2 maggio 2024), come integrata con comunicazione del 13 giugno 2024 (prot. Autorità A/42447 del 14 giugno 2024) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici inviata il 29 maggio 2024

(prot. Autorità P/38811), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2025, primo anno di esercizio della nuova FSRU; e che nell'ambito della proposta tariffaria e delle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati la società, in particolare:

- a) non ha presentato l'analisi costi-benefici prevista ai sensi del comma 15.2 della RTRG 6PR GNL per i promotori di un'iniziativa di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;
  - b) ha calcolato le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economico-tecnici per l'anno 2025, considerando gli incrementi patrimoniali entrati in esercizio fino all'anno 2024;
  - c) ha presentato una stima di costo operativo per il 2025 basata sui costi operativi del terminale di Piombino, assunto come *benchmark* di riferimento per il confronto con realtà simili "*in quanto realtà più simile per le caratteristiche tecniche*", e tenendo conto delle caratteristiche tecniche e delle specificità del terminale di Ravenna;
  - d) con particolare riferimento ai costi operativi:
    - i) non ha presentato evidenze sulle procedure di minimizzazione degli oneri come richiesto dal comma 15.4, lettera a), della RTRG 6PR GNL;
    - ii) ha considerato, per i servizi marittimi, il 50% dell'ammontare complessivamente stimato, riservandosi di presentare una rettifica una volta disponibili i valori di consuntivo;
  - e) si è avvalsa della facoltà, ai sensi del comma 15.5 della RTRG 6PR GNL, di ridurre la durata convenzionale del cespite "Impianti *offshore* galleggianti" da 25 a 20 anni, impegnandosi a trasmettere, appena disponibile, la certificazione di un soggetto terzo e indipendente, che attesta una vita utile residua di 20 anni;
  - f) ha individuato quale data di inizio dell'operatività il 1 gennaio 2025;
  - g) ha trasmesso un programma quinquennale di investimenti che presenta rilevanti interventi da eseguire per garantire la piena operatività del terminale, tra cui la realizzazione delle strutture di ormeggio e di un diga frangiflutti funzionale all'aumento del *range* di condizioni meteomarine in cui il terminale potrà operare; nell'ambito della comunicazione di risultanze istruttorie del 29 maggio 2024, gli Uffici hanno avviato specifici approfondimenti in merito a tali investimenti, anche al fine di verificare i requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti di cui al comma 4.1 della RTRG 6PR GNL, propedeutici ai futuri riconoscimenti tariffari;
- in continuità con la facoltà esercitata nel primo anno del periodo regolatorio, nelle proposte tariffarie 2024 tutte le società hanno considerato i consumi energetici per il funzionamento di base del terminale tra i consumi e perdite della catena di rigassificazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 31 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione trasmettono l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno precedente;
- l'articolo 19 della RTRG 6PR GNL prevede inoltre che:
  - a) le imprese di rigassificazione comunicano alla Cassa e all'Autorità, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ammontare del fattore di copertura relativo all'anno precedente e le informazioni utilizzate per il calcolo, congiuntamente all'attestazione dei ricavi;
  - b) l'Autorità, nell'ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie, disponga il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;
- con riferimento al 2023, gli articoli 17 e 18 e l'articolo 19 della RTRG 5PR GNL disciplinano, rispettivamente, le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi, inclusi i criteri di determinazione delle relative spettanze, e il meccanismo perequativo per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo;
- la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2024 (prot. Autorità A/31313 del 2 maggio 2024), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2023, comunicando tra l'altro:
  - a) l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2023, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
  - b) ai sensi dell'articolo 18 della RTRG 5PR GNL, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2023, pari a zero, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 17 della RTRG 5PR GNL;
  - c) l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei consumi di energia elettrica legati alla catena di rigassificazione e dei titoli ETS relativi all'anno 2023, di cui al comma 5.4 della deliberazione 196/2023/R/gas, per cui l'impresa deve ricevere da CSEA un importo pari a euro 165.399;
  - d) lo scostamento tra i corrispettivi di capacità di trasporto effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite e quelli considerati nell'ambito dei corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione ai sensi della deliberazione 288/2023/R/GAS, per il quale l'impresa deve versare un importo pari a euro 106.607;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione del 30 aprile 2024 (prot. Autorità A/31277 del 2 maggio 2024), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2023, comunicando tra l'altro:
  - a) l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2023, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
  - b) l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei titoli ETS relativi all'anno 2023, di cui al comma 5.4 della deliberazione 196/2023/R/GAS, per cui l'impresa deve versare un importo pari a euro 503.236;

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2024 (prot. Autorità A/31208 del 2 maggio 2024), ha trasmesso l’attestazione dei ricavi relativi all’anno 2023, comunicando tra l’altro:
  - a) l’ammontare di perequazione relativo all’anno 2023, di cui all’articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
  - b) ai sensi dell’articolo 18 della RTRG 5PR GNL, l’ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l’anno 2023, pari a euro 8.428.356, calcolato in coerenza con i criteri di cui all’articolo 17 della RTRG 5PR GNL;
  - c) l’ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei titoli ETS relativi all’anno 2023, di cui al comma 5.4 della deliberazione 196/2023/R/GAS, per cui l’impresa deve ricevere un importo pari a euro 1.255.685;
  - d) lo scostamento tra i corrispettivi di capacità di trasporto effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite e quelli considerati nell’ambito dei corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione ai sensi della deliberazione 288/2023/R/GAS, per il quale l’impresa deve versare un importo pari a euro 1.296.832;
- la società FSRU Italia S.p.A. - Piombino, con comunicazione del 30 aprile 2024 (prot. Autorità A/31314 del 2 maggio 2024), ha trasmesso l’attestazione dei ricavi relativi all’anno 2023, comunicando tra l’altro:
  - a) l’ammontare di perequazione relativo all’anno 2023, di cui all’articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
  - b) ai sensi dell’articolo 18 della RTRG 5PR GNL, l’ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l’anno 2023, pari a euro 57.411, calcolato in coerenza con i criteri di cui all’articolo 17 della RTRG 5PR GNL;
  - c) l’ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei titoli ETS relativi all’anno 2023, di cui al comma 5.4 della deliberazione 196/2023/R/GAS, per il quale l’impresa deve versare un importo pari a euro 23.923.

**RITENUTO CHE:**

- tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al documento per la consultazione 56/2024/R/GAS, sia opportuno non dar seguito alla proposta di applicare i corrispettivi tariffari rideterminati (per effetto sia dei parametri inflattivi sia del WACC) in corso dell’anno a decorrere da inizio anno, conguagliando gli importi già fatturati, al fine di evitare le incertezze legate al conguaglio retroattivo;
- ciononostante, sia opportuno:
  - a) prevedere il completo allineamento ai criteri ROSS in relazione ai tassi di variazione del deflatore degli investimenti e dell’inflazione, incluse le rideterminazioni *ex post* comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici soggetti ai criteri ROSS, anche al fine di mantenere coerenza con i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto gas;
  - b) determinare in via definitiva i ricavi di riferimento di un anno solo *ex post*, una volta note le variazioni di inflazione e deflatore comuni ai servizi soggetti ai criteri ROSS;

- c) assicurare che, nei casi di capacità allocata a tariffa regolata, i costi del servizio di rigassificazione siano posti a carico dei relativi utenti e, a tal fine, definire un meccanismo di compensazione dei maggiori o minori livelli tariffari di un anno (inclusi quelli eventualmente derivanti dalla revisione del WACC) nei livelli tariffari dell'anno  $t+2$ , prevedendo che il relativo gettito sia anticipato da Cassa ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi nel corso dell'anno  $t+1$  (in analogia al meccanismo perequativo di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL) e, una volta riscosso dalle imprese di rigassificazione nel corso dell'anno successivo, versato alla Cassa;
- conseguentemente, sia necessario procedere alle opportune modifiche della RTRG 6PR GNL;
  - inoltre, con riferimento alle proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024, presentate dalle imprese considerando, oltre ai dati patrimoniali di consuntivo, il valore del WACC aggiornato con la deliberazione 556/2023/R/COM e i tassi di variazione del deflatore e dell'inflazione determinati in coerenza con i criteri ROSS per le determinazioni dei tassi *ex ante*, le proposte delle imprese di rigassificazione siano coerenti con il quadro regolatorio, ferma restando la successiva determinazione in via definitiva in esito alla fissazione *ex post* dei parametri relativi all'inflazione (consuntivo 2024) e al deflatore con base 1=2023 comuni per tutti i servizi energetici infrastrutturali soggetti ai criteri ROSS;
  - sia opportuno modificare le disposizioni di cui al comma 15.4 della RTRG 6PR GNL in materia di *sharing* della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto applicate ai nuovi terminali, prevedendo che la rideterminazione dei costi operativi non rilevi solo ai fini dei fattori di copertura dei ricavi, ma anche ai fini della rideterminazione del livello dei ricavi di riferimento disposta nel presente provvedimento in esito al documento per la consultazione 56/2024/R/GAS.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2025 presentata dalla società GNL Italia S.p.A.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2025 presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2025 presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale di Piombino relativa all'anno 2025 presentata dalla società FSRU Italia S.p.A.;
- al fine di verificare i requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti di cui all'articolo 4 della RTRG 6PR GNL, procedere ad ulteriori valutazioni, tenendo conto degli esiti degli approfondimenti avviati dagli Uffici, in relazione agli investimenti programmati delle società GNL Italia S.p.A. e FSRU Italia S.p.A. per il terminale di Piombino;
- con riferimento al terminale FSRU di Ravenna, in analogia con il terminale di Piombino, considerare l'obbligo regolatorio di presentare l'analisi costi-benefici,

previsto dall'articolo 15 della RTRG 6PR GNL, assorbito dalle previsioni normative in materia di strategicità ed indifferibilità ed urgenza della nuova capacità di rigassificazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/2022; ciononostante, considerato il significativo incremento della spesa per investimento, in parte riconducibile ad opere non originariamente previste, procedere ad ulteriori valutazioni al fine di verificare i requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti di cui all'articolo 4 della RTRG 6PR GNL, anche tenendo conto degli esiti degli approfondimenti avviati dagli Uffici, in relazione a:

- a) efficienza degli investimenti programmati;
  - b) utilità per il sistema nazionale del gas della diga frangiflutti;
  - c) efficienza dei costi della struttura di ormeggio, prevedendo una perizia sui costi, sviluppata da un soggetto terzo selezionato in ambito internazionale;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale di Ravenna relativa all'anno 2025 presentata dalla società FSRU Italia S.p.A., che considera i valori di preconsuntivo dei costi di investimento che si prevede entreranno in esercizio nel 2024 e, con riferimento ai costi operativi stimati per il primo anno di esercizio, il 50% dei costi dei servizi marittimi; e prevedere che:
    - a) il riconoscimento dei costi di investimento che entreranno in esercizio successivamente al 2024, rilevanti per le prossime determinazioni tariffarie (dall'anno 2026 in poi), rimane subordinato agli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al punto precedente;
    - b) la definizione dei costi effettivi rilevanti per la rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025 ai sensi del comma 15.4 della RTRG 6PR GNL, nonché l'eventuale rettifica dei costi dei servizi marittimi ammessi al riconoscimento tariffario, sia subordinata alla presentazione da parte della società di evidenze circa le procedure di minimizzazione degli oneri; e, con particolar riferimento ai servizi marittimi, il riconoscimento di tali costi non ecceda in ogni caso il costo medio di servizi assimilabili a quelli necessari al terminale e offerti nell'area di esercizio del terminale, come risultante da analisi comparative che si richiede alla società di presentare ad integrazione delle evidenze circa le procedure di minimizzazione degli oneri adottate;
  - prevedere che, in esito agli approfondimenti avviati sugli investimenti programmati dalle imprese di rigassificazione, finalizzati alla verifica dei requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti di cui all'articolo 4 della RTRG 6PR GNL, sia altresì valutata l'introduzione di specifici meccanismi di efficientamento dei costi di investimento;
  - accertare i fattori di copertura dei ricavi relativi all'anno 2023 in misura pari a:
    - a) zero per la società GNL Italia S.p.A.;
    - b) euro 8.428.357 per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
    - c) euro 57.411 per il terminale di Piombino della società FSRU Italia S.p.A.;
  - rilasciare alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative ai conguagli inerenti ai costi riconosciuti per i consumi di energia elettrica per la catena di rigassificazione e per i titoli ETS per l'anno 2023 alle società GNL Italia S.p.A.,

Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e FSRU Italia S.p.A. - Piombino

## **DELIBERA**

1. di disporre le seguenti modifiche della RTRG 6PR GNL:
  - a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente definizione:  
“f)*bis* **criteri ROSS** sono i criteri e i principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031, di cui all'Allegato A della deliberazione 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM, come successivamente modificato e integrato (TIROSS), inclusivi dei criteri applicativi approvati con deliberazione 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM;”
  - b) all'articolo 4, comma 3, lettera b), dopo le parole “deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2”, sono aggiunte le parole “con base 1 nel 2023 e considerando, *ex ante* ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari del 2024, una variazione dal 2022 al 2023 pari al 4,2%; tale variazione è aggiornata *ex post* in coerenza con i criteri ROSS e tenendo conto delle disposizioni di raccordo di cui all'Articolo 42 della deliberazione 497/2023/R/COM”;
  - c) all'articolo 4, comma 7, lettera a), le parole “riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria” sono sostituite dalle parole “secondo quanto previsto dai criteri ROSS”;
  - d) all'articolo 4, comma 8, dopo le parole “è fissato e aggiornato ai sensi del TIWACC” sono aggiunte le parole “; gli eventuali aggiornamenti del tasso di remunerazione successivi alla determinazione dei corrispettivi tariffari di cui al Titolo IV di un determinato anno rilevano ai fini della rideterminazione dei ricavi e dei corrispettivi tariffari di quell'anno ai sensi del comma 29.2”;
  - e) all'articolo 6, comma 3, lettera a), le parole “riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria” sono sostituite dalle parole “secondo quanto previsto dai criteri ROSS”;
  - f) all'articolo 7, comma 7, alla definizione di  $RPI_i$  sono aggiunte le parole “; *ex post* si considera il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo dell'anno  $t$  coerente con i criteri di cui all'articolo 36 del TIROSS”;
  - g) all'articolo 7, comma 9, il termine “ $RPI_{t-1}$ ” è sostituito dal termine “ $RPI_t$ ” e, nella relativa definizione, le parole “per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria” sono sostituite dalle parole “dell'anno  $t$  di cui all'articolo 36 del TIROSS; *ex ante*, si considerano le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 35.2 del TIROSS”;
  - h) all'articolo 8, comma 2, la parola “prezzo” è sostituita dalle parole “costo dell'energia elettrica”;

- i) all'articolo 12, comma 3, le parole “rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 4.7, lettera a)”;
- j) all'articolo 15, comma 4, lettera c), le parole “ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi” sono sostituite dalle parole “nell'ambito della rideterminazione dei ricavi di cui al comma 29.2”;
- k) all'articolo 18, comma 2, nella descrizione del termine  $RL_t$ , le parole “sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo” sono soppresse;
- l) all'articolo 18, comma 4:
  - i) alla lettera a), le parole “, rideterminati applicando i corrispettivi *pro forma* calcolati ai sensi del successivo comma 29.2,” sono sostituite dalle parole “approvati dall'Autorità”;
  - ii) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera “f) lo scostamento del gettito tariffario di competenza dell'anno  $t$ , conseguente alla rideterminazione dei ricavi ai sensi del comma 29.2, di cui all'Articolo 32.”;
- m) all'articolo 22, comma 1, nella formula per la tariffa per l'accesso alla capacità di rigassificazione su base annuale,  $TL$ , dopo il termine “ $(C_{QS} + C_{RS}) \cdot QS$ ”, è aggiunto il termine “+  $C_{At-2} \cdot QS_{REG}$ ” e sono aggiunte le seguenti descrizioni dei termini:
  - i) dopo la descrizione di  $C_{RS}$ : “ $C_{At-2}$  è il corrispettivo unitario per la compensazione dello scostamento del gettito tariffario di cui all'Articolo 32, relativo all'anno  $t-2$ ,”
  - ii) dopo la descrizione di  $QS$ : “ $QS_{REG}$  sono le quantità contrattuali di Gnl impegnate nell'anno, espresse in metri cubi di Gnl liquido/anno, conferite sulla base delle tariffe regolate;
- n) all'articolo 22, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma “22.3bis Il corrispettivo unitario  $C_{At-2}$  è pari al rapporto tra lo scostamento del gettito tariffario di cui all'Articolo 32 relativo all'anno  $t-2$  e le capacità previste in conferimento sulla base delle tariffe regolate per l'anno  $t$ .”;
- o) all'articolo 29, comma 2, le parole “rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, da utilizzare ai fini del calcolo del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo III.” sono sostituite dalle parole “, nonché i relativi corrispettivi *pro forma*, rideterminati considerando:
  - a) i dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
  - b) la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e dell'inflazione, sulla base dei valori consuntivati o delle stime più aggiornate a disposizione, in coerenza con i criteri ROSS;
  - c) l'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale ai sensi del TIWACC.”;
- p) dopo il comma 29.3 è aggiunto il seguente comma:
 

“29.4 I ricavi di riferimento relativi all'anno di presentazione della proposta tariffaria e i corrispettivi *pro forma* di cui al comma 29.2 sono valutati

nell'ambito del procedimento di approvazione della proposta tariffaria e determinati in via definitiva dall'Autorità in seguito alla disponibilità delle variazioni annuali del deflatore degli investimenti fissi lordi e dell'inflazione comuni a servizi infrastrutturali energetici sottoposti ai criteri ROSS.”;

q) dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente articolo:

### **“Articolo 32**

#### *Scostamento del gettito tariffario conseguente alla rideterminazione dei ricavi*

- 32.1 Le imprese di rigassificazione provvedono a determinare ed attestare, nell'ambito della dichiarazione di cui al precedente Articolo 31, l'ammontare dello scostamento del gettito tariffario di competenza dell'anno precedente conseguente alla rideterminazione dei ricavi ai sensi del comma 29.2, determinato, con esclusivo riferimento alle capacità di rigassificazione conferite sulla base delle tariffe regolate, come differenza tra:
- a) i ricavi effettivamente conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi tariffari approvati dall'Autorità;
  - b) i ricavi che sarebbe stati conseguiti applicando i corrispettivi *pro forma* relativi al medesimo anno ricalcolati ai sensi del comma 29.2.
- 32.2 Lo scostamento di cui al precedente comma è compensato dalle imprese di rigassificazione con Cassa nell'anno  $t+1$ , a valere sul “Conto oneri impianti di rigassificazione”, secondo le medesime tempistiche previste per la liquidazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi di cui all'Articolo 19.
- 32.3 Il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo  $C_{At-2}$  è attestato nell'ambito della dichiarazione di cui al precedente Articolo 31 e interamente versato dalle imprese di rigassificazione sul “Conto oneri impianti di rigassificazione”, in sede di conguaglio dell'anno successivo, a copertura delle esigenze di compensazione dello scostamento del gettito tariffario di cui al precedente comma.”;
- r) sostituire “Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*” con “Direzione Infrastrutture Energia” ogni volta che ricorre;
2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2025, presentata dalla società GNL Italia S.p.A., come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2025, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
  4. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2025, presentata dalla società OLT

- Offshore LNG Toscana S.p.A., come riportata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
5. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all'anno 2025, presentata dalla società FSRU Italia S.p.A. per il terminale di Piombino, come riportata nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
  6. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2025, presentata dalla società FSRU Italia S.p.A. per il terminale di Ravenna, come riportata nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, secondo le precisazioni di cui in premessa;
  7. di acquisire le proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi *pro forma* di cui all'articolo 29, comma 2, della RTRG 6PR GNL, relative all'anno 2024, presentate dalle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e FSRU Italia S.p.A. con riferimento al terminale di Piombino, ferma restando la successiva determinazione in via definitiva in coerenza con le previsioni di cui al comma 29.4 della RTRG 6PR GNL;
  8. di accertare il fattore di copertura dei ricavi relativo all'anno 2023 in misura pari a zero per la società GNL Italia S.p.A.;
  9. di accertare il fattore di copertura dei ricavi relativo all'anno 2023 in misura pari a euro 8.428.357 per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
  10. di accertare il fattore di copertura dei ricavi relativo all'anno 2023 in misura pari a euro 57.411 euro per il terminale di Piombino della società FSRU Italia S.p.A.;
  11. di accertare le partite relative all'ammontare di perequazione dell'anno 2023 in misura pari a zero;
  12. di accertare le spettanze relative ai conguagli dei costi riconosciuti per i consumi di energia elettrica per la catena di rigassificazione, per i titoli ETS e per lo scostamento del corrispettivo di trasporto per l'anno 2023, da corrispondere alla società GNL Italia S.p.A., in misura pari a euro 58.793;
  13. di accertare le spettanze relative ai conguagli dei costi riconosciuti per i titoli ETS dell'anno 2023, da versare da parte della società Terminale GNL Adriatico S.r.l., in misura pari a euro 503.237;
  14. di accertare le spettanze relative ai conguagli dei costi riconosciuti per i titoli ETS e per lo scostamento del corrispettivo di trasporto dell'anno 2023, da versare da parte della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., in misura pari a euro 41.148;
  15. di accertare le spettanze relative ai conguagli dei costi riconosciuti per i titoli ETS dell'anno 2023 per il terminale di Piombino, da versare da parte della società FSRU Italia S.p.A., in misura pari a euro 23.923;
  16. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi e alla compensazione dei conguagli dei costi riconosciuti per i consumi di energia elettrica per la catena di rigassificazione, per i titoli ETS e per lo scostamento del corrispettivo di trasporto, di competenza dell'anno 2023, di cui ai precedenti punti da 8 a 15;
  17. di procedere ad ulteriori valutazioni degli investimenti programmati per i terminali di Panigaglia, Piombino e Ravenna;

18. di prevedere che, ai fini della definizione dei costi operativi effettivi ammessi al riconoscimento tariffario del terminale di Ravenna, si tenga conto sia delle evidenze circa le procedure di minimizzazione degli oneri, sia di specifiche analisi comparative sui costi dei servizi marittimi;
19. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
20. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*